

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE  
NELLA SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 2003, N. 166

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1998, N. 45  
“NORME PER IL RIORDINO DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE  
E LOCALE NELLE MARCHE”**

---



Art. 1  
(Modifica alla l.r. 45/1998)

1. Il comma 6 bis dell'articolo 32 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), aggiunto dall'articolo 17 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 19 (Assestamento del bilancio 2003), è sostituito dal seguente:

“6 bis. La Giunta regionale e gli enti locali sono autorizzati a prorogare i contratti di servizio stipulati per il trasporto pubblico automobilistico e ferroviario in scadenza al 31 dicembre 2003. Nel periodo di proroga la gestione dei contratti in essere del trasporto pubblico locale extraurbano è assicurata dalla Regione”.

IL PRESIDENTE DI TURNO  
(Sandro Donati)

